

# Autorità Portuale di Venezia

MARCA DA BOLLO  
Ministero dell'Economia  
e delle Finanze € 14,62  
Entrate  
00027262 00004262 MOD2F001  
00000543 19/01/2005 09:27:14  
0001-00009 8706830580786668  
0 1 05 123214 258 5

## LICENZA DI CONCESSIONE

N. ... 32467 ... di repertorio

N. ... 12 ... del registro concessioni

## IL PRESIDENTE

## VISTO

- l'istanza in data 09/06/2005 della società:

**ENEL PRODUZIONE S.p.A.**

**Viale Regina Margherita, 125**

**00198 - ROMA ( )**

- codice fiscale e p. IVA: n. 05617841001;

- la licenza 29133 di Rep. del 27.4.1999 rilasciata all' Enel S.p.A. e preso atto del conferimento ad Enel Produzione S.p.A., secondo il disposto dell'art. 13 del D.L. 16.3.1999 N. 79, delle attività di produzione di energia elettrica di Enel S.p.A. afferenti la centrale termoelettrica di Venezia Porto Marghera;

- la nota in data 1.6.2001 della Società suddetta con la quale è stato comunicato che nei confronti del proprio personale dipendente impiegato in attività portuali è stato garantito il trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile di cui al C.C.N.L. del 27.7.2000;

- il parere della Commissione Consultiva ex art. 15 legge 84/94 espresso in data 12 luglio 2001;

- il parere del Comitato Portuale espresso in data 26 luglio 2001;

- la documentazione relativa alla sanatoria edilizia comunale dell'ampliamento del parco carboni e della vasca raccolta olii, trasmessa dalla concessionaria con foglio n. 511 del 23.10.2001;

AUT. PORTUALE DI VENEZIA



# *Autorità Portuale di Venezia*

2

- il Decreto Interministeriale n.15865 del 14.3.1995, i fogli del Ministero delle Attività Produttive prot. 214751 del 23.8.2002, prot. 252952 del 15.4.2003, prot. 263757 del 13.11.2003 e prot. 255453 del 17.6.2004, nonché il Decr. reg. n. 44 del 7 marzo 2005, e il Decr. reg. n.115 del 7 giugno 2005 con i quali è stata rinnovata sino al 16.12.2005 la validità della autorizzazione per l'esercizio del deposito costiero ENEL di Porto Marghera;

- l'istanza PROT.UBT/EAS/Br0000841 del 11.11.2005 per la proroga dell'esercizio provvisorio;

- la licenza 32176 rep. del 14.03.2005;

- l'esito positivo della revisione della autorizzazione e della concessione rilasciate alla società Enel Produzione S.p.A., ai sensi degli artt. 16 (comma 6) e 18 (comma 8) della Legge 28.1.1994 n. 84;

- il rinnovo, in pari data della presente licenza, dell'Autorizzazione rilasciata alla Enel Produzione S.p.A. per l'esercizio di attività portuali ex 16 della predetta Legge;

- gli artt. 18, e 20 comma 4 della Legge 28.1.1994 n. 84 e successive disposizioni modificative ed integrative della stessa;

- la Deliberazione n. 7/2004 del 18.11.2004 con cui veniva approvato il bilancio preventivo che lasciava immutati per l'anno 2005 le tabelle dei canoni demaniali marittimi ed i canoni a corpo;

- l'art. 36 del Codice della navigazione;

valendosi delle facoltà conferitegli,

## **CONCEDE**

con la presente licenza alla predetta richiedente, l'occupazione dei sotto

specificati beni demaniali perché li usi in modo diretto ed esclusivo:

- specchio acqueo per complessivi 4.118,45 mq (200,9x20,5) lungo la sponda occidentale del Canale Industriale Ovest a Porto Marghera;

- area di 4.418 mq (220,9x20) della fascia demaniale retrostante detta sponda;

- le sottoelencate **Pertinenze demaniali marittime** ivi insistenti e che vengono individuate dal numero di riferimento a fianco di ciascuna indicato nella planimetria ENEL PT/T5597 agg. al 16.7.1993 vistata dall' Ufficio Genio Civile OO.MM. con il n. 476 in data 22.7.1994:

1) tratto di m 75 del muro di cinta costituente l'argine del bacino di contenimento del parco serbatoi per olio combustibile;

2) manufatto per presa acqua marina (di circolazione) in c.a., avente lunghezza di c.ca 28 m raccordato ad una condotta interrata pure in c.a. diam. m 2,20 la quale percorre trasversalmente l'area demaniale in concessione. A valle della bocca di entrata, protetta da una briccola da 3 pali (punto 41), è sistemato il sistema di griglie rotative autopulitrici dotato di n. 2 pompe di lavaggio (punto 26) e potenziato con un ulteriore apparato sgrigliatore (punto 20) munito di nastro trasportatore (punto 33) e passerella di controllo e manutenzione griglie rotanti (punto 19) di proprietà ENEL, (vedasi particolari disegno ENEL 100.001/a 17.6.1985 vistato dall' Ufficio Genio Civile OO.MM. con il n. 5170/6.10.1986).

3) tubazione diam. 250 mm., per olio combustibile, di collegamento tra il parco serbatoi ed il pontile di cui al successivo (punto 13);

4) e 5) rispettivamente tratto di tubazione per acqua industriale con relativi stacchi per idranti antincendio con attacchi UNI70 e UNI45 (punto 29) e

# Autorità Portuale di Venezia

4

tratto di una tubazione per acqua potabile;


7) e 7) bis rispettivamente tratto di tubazione in cemento denom. SM1 e relativo pozzetto per scarichi acque miste industriali e pluviali e tratto di tubazione in cemento denom. SPI per scarico acque pluviali con pozzetto finale. Trattasi di manufatto in c.a. a sezione trasversale trapezoidale collegato ad una tubazione in c.a. diam. m 0,80 sottopassante la fascia demaniale;

8) tratto di tubazione per scarico acqua di circolazione per raffreddamento condensatori e relativa opera di scarico in Darsena della Rana. Trattasi di tubazione in cemento diam. 2,20 che percorre in sottosuolo un tratto della fascia demaniale parallela al can. ind. Ovest ed alla Darsena della Rana per complessivi m 340. L'opera di scarico è costituita da un manufatto in c.a. che provvede a convogliare l'acqua in n. 2 condotti separati terminanti a mare, il primo dei quali ha diam. m 2,20 e lunghezza m 13 ed il secondo è composto da due tubazioni parallele diam. 1,20 m cadauna e lunghezza m 13. L'opera è presidiata a mare per un fronte di m 14 da una palancolata in ferro posta a m 15 dal ciglio sponda;

13) pontile in legno per scarico olio combustibile, installato a ridosso della opera di presa (di cui al precedente punto 2), ha dimensioni di m 2x14 con ampliamento della testata a m 3. E' ancorato alla struttura cementizia dell'opera di presa suddetta e supportato da una preesistente briccola da 3 pali all'uopo adeguata nonchè in testata da due pali affiancati da altri due per maggiore consistenza. E' corredato da una scaletta metallica e nella parte mediana dell'impalcato sul lato sud da una passerella in legno che si diparte ortogonalmente all'asse del pontile, lunga m 8, utilizzata per ispezionare la

# Autorità Portuale di Venezia

5



bocca dell'opera di presa. Sul pontile si attesta la tubazione (descritta al punto 3) per lo scarico dell'olio combustibile. Sul pontile è altresì installata sulla parte mediana lato nord una scaletta per accesso ad imbarcazione incaricata di compiti di servizio e di sicurezza, il tutto in conformità a quanto rappresentato nell'istanza del 3.12.1993 e relativa documentazione tecnica;

15) fabbricato antincendio, avente dimensioni di m 3,55x3,75 ed altezza di m 2,45 poggiante su soletta in c.a. a lato opera di presa e contenente la seguente impiantistica non acquisita:

a) n.1 elettropompa per aspirazione acqua marina e 1 elettropompa più piccola per adescamento pompa principale;

b) n.1 nuova elettropompa avente portata mc/h 600 con tubazione collegamento, quadri di comando ed apparecchiature elettriche per azionamento pompa succitata (disegno PT/T4005 agg. 8.8.1986 vistato dall'Ufficio Genio Civile OO.MM. con il n. 1555 in data 23.4.1987);

E' pure concesso un accosto operativo, da arretrare a termini di Piano Regolatore, costituito da n. 8 briccole di cui n. 4 da 13 pali c.ca + 1 bottazzo, n. 2 da 12 pali +1 bottazzo, n.1 da 14 pali + 1 bottazzo e n.1 da 12 pali, e n. 4 bitte installate lungo il ciglio sponda.

Viene altresì concesso all'ENEL di mantenere ed esercitare sulla zona demaniale in questione opere ed impianti di sua proprietà che pure vengono sottolencati con numero di riferimento a fianco di ciascuno indicato:

9) piattaforma in legno, avente dimensioni in pianta di m 8,40 x 6, con struttura portante metallica rivestita con tavoloni in larice (vedasi disegno n.

# Autorità Portuale di Venezia

6

4270 del 19.12.1986 vistato dall' Ufficio Genio Civile OO.MM. Con il n. 1554 in data 14.5.1987);

10) parte di vasca in c.a. di raccolta oli e relativa fossa trappola di separazione;

11) due tratti di recinzione, di m 20 cad., intercludenti da nord e da sud il tratto di fascia demaniale in concessione;

12) ponte gru scaricatore, C.R.D.A., con potenzialità di circa 100 ton/h. con sistema nastri trasporto per smistamento carbone;

14) serbatoio di stoccaggio olio combustibile n.1, da mc 7.000 insistente in parte sul demanio marittimo;

16) ponte gru, Costamasnaga, del tipo a pantografo con potenzialità di 200 t/h con sistema nastri trasportatori per smistamento carbone;

- due vie di corsa aventi scartamento di m 30 sulle quali scorrono i due ponti gru sopradescritti. La via di corsa lato mare ricade in zona demaniale ed è sita sul muro di contenimento del parco carboni che l'ENEL mantiene parte su sedime demaniale (m 144x14) e parte su terreno di sua proprietà;

22) tratti di tubazioni interrate per additivi chimici di trattamento acqua condensatrice;

23) conduits interrati per alimentazione elettropompa antincendio fronte canale;

24) punti di ancoraggio per messe a terra;

27) tratto di tubazione interrata di mandata acqua antincendio da locale pompe a centrale;

31) tratto di conduits interrati per alimentazione pompe lavaggio griglie rotanti per aria compressa;

# Autorità Portuale di Venezia

7

32) segnalatore di cavo subacqueo;

36) bigo per manovra manichette su pontile di cui al punto 13);

54) palancolata per panne galleggianti;

- scalette metalliche a terra per scavalco tubazioni;

39-41) n. 2 briccole da 3 pali cad.;

42-53) n.10 pali singoli ad intervalli vari per ancoraggio panne galleggianti ed ormeggio eventuali piccoli natanti ENEL.

Si concede inoltre, con la presente licenza, di mantenere ed esercitare un deposito costiero per oli minerali così costituito:

n.4 serb.met.f.t.mc 7.000 = mc 28.000 per olio combustibile;

n.1 serb.met.f.t.mc 25 = mc 25 per gasolio;

n.1 serb.met.f.t.mc 20,2= mc 20,2 per olio isolante;

n.3 serb.met.f.t.mc 11 = mc 33 per olio isolante;

n.4 serb.met.f.t.mc 5 = mc 20 per olio isolante;

n.4 serb.met.f.t.mc 4,2= mc 16,8 per olio isolante;

n.2 serb.met.f.t.mc 20 = mc 40 per gasolio uso riscaldamento;

in fusti = mc 6 per benzina petrolio, gasolio e olio  
lubrificante.

**Totale mc 28.161**

Nell'ambito del deposito sono anche installati n. 4 serbatoi da mc 5 cadauno destinati al contenimento di oli esausti.

Il tutto in conformità alla documentazione tecnica allegata alla istanza ENEL in premessa citata nonché al decreto del Ministero per l'Industria il Commercio e l' Artigianato n. 15865 in data 14.3.1995.

Si concede altresì di mantenere, con le modalità descritte nella

# *Autorità Portuale di Venezia*

8

documentazione tecnica allegata alla istanza ENEL del 13.5.1986, la pavimentazione di una parte della fascia demaniale in concessione includendovi pure due piazzole in c.a. per la posa delle benne dei ponte gru, fermo restando che l'onere della manutenzione sarà a carico della concessionaria.

E' pure a carico della concessionaria la manutenzione del rivestimento della scarpata adiacente la fascia demaniale in concessione, realizzato conformemente al progetto di cui all' istanza ENEL in data 28 febbraio 1978;

## **ALLO SCOPO DI:**


esercire, ai sensi dell'art. 18 della legge 28.1.1994 n. 84 la propria attività portuale, correlata all'esercizio della centrale Termoelettrica ENEL di Venezia - Porto Marghera movimentando attraverso i beni concessi, oli minerali, carbone ed altre rinfuse destinati al rifornimento energetico di detta centrale.

Le attività portuali dovranno essere svolte secondo la tipologia di operazioni descritte nella documentazione presentata a comprova del possesso dei requisiti previsti dall'art. 18 comma 6 lettera b della citata legge di riordino e relativamente alla movimentazione del carbone e delle altre rinfuse secche anche nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui alla autorizzazione ex art. 16 in premessa citata.

**VERSO IL CANONE a corpo di complessivi € 24.527,00**

**PER IL PERIODO : 01/01/2005 - 31/12/2005;**

con la costituzione del deposito cauzionale di complessivi € 49.054,00 interamente coperto come risulta dal numero di custodia 407/61 del B.A.V.



(€ 6.507,36) e dalla fideiussione bancaria n.78980 in data 28.5.1998 emessa dall'Istituto Bancario San Paolo e dai successivi atti di aumento, **cauzione richiesta dall'Autorità concedente in quanto dovuta per Legge.**

## CONDIZIONI SPECIALI

La presente licenza viene rilasciata in via provvisoria in attesa dell'emanazione del Decreto interministeriale concernente il regolamento di attuazione dell'art. 18 della Legge 28.1.1994 n. 84 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di cessazione per qualsivoglia motivo della sopracitata autorizzazione ex art. 16 L.84/94 la presente concessione si intenderà contestualmente decaduta.

In caso di particolare emergenza o per motivi relativi agli interessi generali del porto di Venezia e dei traffici marittimi resta salva la facoltà dell'Autorità portuale di utilizzare gli accosti per l'ormeggio e per le soste di navi non operanti nell'interesse dello Stabilimento cui gli accosti sono asserviti e ciò senza alcun rimborso od indennizzo a favore della concessionaria.

La presente concessione per la parte afferente l'esercizio del costiero e relative operazioni portuali è soggetta alle disposizioni riguardanti la manipolazione degli oli minerali contenute nel R.D.L. 2.11.1933, n. 1741 e nel relativo Regolamento approvato con R.D. 20.7.1934, n. 1303, alle norme di sicurezza approvate con D.M. 31.7.1934 e successive modificazioni, nonché secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 41 e seguenti del Regolamento della Navigazione Marittima.

E' a carico della concessionaria l'onere della manutenzione dei tratti di

sponda retrostanti le opere di ormeggio concesse.

**Le opere non potranno essere esercitate in assenza di collaudo favorevole da parte della Commissione ex art. 48 Reg. Cod. Nav..**

Per poter esercitare gli scarichi la concessionaria dovrà essere in possesso dell'apposita concessione rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia.

Inoltre la concessionaria dovrà attenersi a quanto previsto dalla L. 16.4.1973, n. 171, dal D.P.R. 20.9.1973, n. 962 (interventi per la Salvaguardia di Venezia), dalla L. 10.5.1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), dalla L. 5.3.1963, n. 366, dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 23.4.1998 e dalle loro successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'esercizio dell'opera di presa acqua di mare la concessionaria dovrà essere in possesso della prescritta autorizzazione dei Monopoli di Stato.

La concessionaria dovrà assicurare le pertinenze demaniali in concessione presso una Compagnia di Assicurazione bene accetta all'Amministrazione concedente. Le polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore dello Stato e depositate presso l'Autorità Portuale.

La Società concessionaria sarà ritenuta responsabile degli eventuali danni che potessero derivare a persone, cose e ambiente, per effetto del mantenimento e dell'esercizio del deposito costiero oggetto della presente licenza di concessione.

## **CONDIZIONI GENERALI**

- 1) La concessionaria deve esercitare l'attività per la quale ha ottenuto la concessione in modo diretto ed esclusivo.
- 2) La concessionaria non potrà variare i limiti assegnati; non potrà erigere

opere non autorizzate, nè modificare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto della presente concessione.

3) La concessionaria non potrà costituire alcuna servitù nelle aree attigue a quelle concesse, nè recare ostacoli agli usi ed alla pubblica circolazione cui fossero destinate.

4) L'Autorità Portuale avrà diritto di far sorvegliare, con i mezzi ed i modi che crederà opportuni, la regolare esecuzione degli obblighi assunti dalla concessionaria in dipendenza della presente licenza ed essa concessionaria dovrà agevolare tale sorveglianza; in particolare l'Autorità Portuale dovrà essere messa in condizione di poter accertare e verificare il permanere dei requisiti in possesso della concessionaria ai fini del rilascio della concessione.

5) La concessionaria dovrà fornire all'Autorità Portuale tutti i dati, anche di tipo statistico, necessari all'Autorità medesima per lo svolgimento dei propri compiti di istituto.

6) La concessionaria si obbliga a provvedere, a sue totali cura e spese, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti relativi alla presente concessione e delle zone demaniali ad essi asservite, restando inteso che la stessa concessionaria sarà ritenuta responsabile di ogni e qualsiasi danno che dovesse derivare direttamente o indirettamente a persone e/o cose in conseguenza della mancata esecuzione dei lavori manutentori di cui sopra. La stessa concessionaria si obbliga, altresì, ad eseguire quei lavori che l'Autorità portuale, a suo insindacabile giudizio, ritenesse opportuno imporle, anche ai fini della sicurezza e della incolumità

pubblica.

7) La concessionaria risponderà direttamente di qualsiasi danno comunque cagionato a persone e cose nell'esercizio della presente concessione, manlevando l'Autorità concedente da ogni e qualsiasi responsabilità.

8) Fatto salvo quanto previsto nelle condizioni speciali per la movimentazione dei prodotti petroliferi in banchina e nel costiero la concessionaria è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme emanate o emanande dalla locale Capitaneria di Porto in materia di polizia marittima e sicurezza della navigazione e dall'Autorità Portuale in tema di prevenzione incendio e di sicurezza nell'esercizio della attività portuale anche ai fini dell'antiquinamento.

9) Alla scadenza la concessionaria dovrà immediatamente riconsegnare i beni demaniali concessi, dopo averli rimessi in pristino stato e liberi da persone e cose, senza che ad essa spetti compenso o indennizzo o rimborso di sorta, salvo che la stessa Amministrazione non consenta di rinnovare la licenza su nuova, formale domanda della concessionaria da presentarsi almeno un mese prima della suddetta scadenza. In caso di non rinnovo della licenza e ove la concessionaria continuasse ad occupare i beni demaniali oltre la scadenza della presente concessione, essa sarà perseguibile ai sensi dell'art. 1161 Cod. Nav. restando comunque obbligata a corrispondere gli indennizzi che verranno determinati.

10) L'Autorità Portuale attesa la particolare natura della presente licenza si riserva la facoltà di revocare la concessione quando lo ritenga necessario per motivi di pubblico interesse ed ha pure la facoltà di dichiarare la decadenza della concessionaria nei casi previsti dall'art. 47 Cod. Nav..

# Autorità Portuale di Venezia

13

MARCA DA BOLLO  
Ministero dell'Economia  
e delle Finanze € 14,62  
Entrate  
00027262 00004762 00078501  
0000540 19/01/2006 09.28.54  
0001-0000 200182483287EFA0



11) Nei casi di revoca e di decadenza, la concessionaria ha l'obbligo di riconsegnare immediatamente i beni demaniali, in buono stato di manutenzione, dopo averli messi in pristino e liberi da persone e cose e da eventuali opere amovibili autorizzate senza che ad essa spetti compenso od indennizzo di sorta, nel termine stabilito dal decreto di revoca e decadenza notificato in via amministrativa. In mancanza, salva la perseguibilità della concessionaria ai sensi dell'art. 1161 Cod. Nav., la concessionaria è obbligata a corrispondere gli indennizzi che verranno determinati e l'Autorità Portuale procederà a termini dell'art. 54 Cod. Nav., provvedendo a rivalersi delle spese sostenute sul deposito cauzionale e/o nei modi previsti dall'art. 84 Cod. Nav..

12) Nel caso di rinuncia alla concessione nel corso di validità della stessa, comunque notificata, la concessionaria non avrà diritto alla restituzione del canone e dovrà riconsegnare i beni demaniali dopo averli messi in pristino e liberi da persone e cose.

13) Fermo restando il disposto degli artt. 49 Cod. Nav. e 31 Reg. Nav. Mar., tutte le opere di difficile rimozione erette abusivamente dalla concessionaria restano acquisite allo Stato senza alcun compenso o rimborso, indipendentemente dalla perseguibilità penale a suo carico e fatta salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinare la demolizione delle opere stesse con la restituzione dei beni demaniali nel pristino stato.

14) La concessionaria accetta che l'Autorità concedente, in caso di inosservanza degli obblighi assunti con la presente concessione ed a garanzia dei quali è stato costituito il deposito cauzionale incameri a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, il suddetto deposito senza alcun

*Autorità Portuale di Venezia*

marittimo contenute nel Codice della Navigazione, nel suo Regolamento

marittimo e nelle altre leggi e regolamenti che disciplinano la materia.

17) Le spese tutte inerenti e conseguenti alla presente licenza, per oneri fiscali, per copia e bollo, sono a completo carico della concessionaria.

Si rilascia la presente licenza, scritta su n. 14 facciate, che la concessionaria generali e speciali.

Venezia, **21 FEB. 2006**

LA CONCESSIONARIA



Produzione UBT / Fusina

Via dei Cantieri, 5

30030 - Malcontenta Venezia

IL PRESIDENTE

Giancarlo Zacchello

UFFICIO DELLE ENTRATE

VENEZIA 1

SERIE ATTI PRIVATI

Reg. II

7 MAR. 2006

1193

€ 231,44

TI. FUNZIONARIO  
E. PREVISAN